

Onorevoli Senatori!

Il bracconaggio e il commercio illegale di specie animali protette rappresentano fenomeni ancora tristemente molto diffusi nel nostro Paese; ogni anno sono migliaia gli animali uccisi a causa di tali, barbare, pratiche, tra cui si contano non soltanto gli uccelli migratori e i piccoli uccelli, ma anche **orsi**, lupi, cervi, camosci, aquile e altri rapaci.

L'approvazione della Legge 22 maggio 2015, n. 68, *Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*, ha indubbiamente rappresentato un punto di svolta fondamentale per la tutela e la protezione degli ecosistemi in Italia. Tuttavia, da essa sono risultate inspiegabilmente escluse alcune norme di significativa importanza per contrastare il bracconaggio e le illegalità ai danni della fauna e della flora, *in primis* qualora concernano specie protette.

Nel corso degli ultimi anni si è assistito, inoltre, all'approvazione di misure potenzialmente peggiorative (o tentativi in tal senso) incidenti su settori strettamente connessi con il bracconaggio e altri reati contro flora e fauna, tra cui si ricordano gli interventi sul Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Provinciale, corpi indispensabili per il monitoraggio e la prevenzione di tali attività.

Eppure, numerosi studi confermano come il fenomeno sia tutt'altro che circoscritto: uno studio dell'associazione Legambiente basato su dati a disposizione delle forze di Polizia e delle Procure relativi alle infrazioni contro la fauna selvatica, riporta come negli ultimi sette anni, dal 2009 al 2015, in Italia siano state registrate quotidianamente 20 infrazioni contro la fauna selvatica, denunciate 16,5 persone ed effettuati circa 7 sequestri. Numeri altrettanto inquietanti risultano essere quelli relativi al bracconaggio, che ha visto ogni giorno, nei quattro anni che vanno dal 2012 al 2015, l'avvio di 2,5 procedimenti contro noti, l'apertura di 1 procedimento contro ignoti e 3,2 persone indagate.

Appare evidente, dunque, come la normativa volta a contrastare tali fenomeni non sia attualmente sufficiente a perseguire lo scopo; si tratta infatti di reati molto gravi che colpiscono specie tutelate a livello internazionale e comunitario (si ricordano, in tal senso, le direttive 92/43/CE, c.d. *Direttiva Habitat*, e 2009/147/CE, c.d. *Direttiva Uccelli*): una materia per la quale risulta necessario e urgente un intervento di adeguamento della tutela legislativa, oggi ancora ricadente nella sfera dei reati cosiddetti *minori*.

Il quadro del nostro Paese non risulta inoltre omogeneo, vedendo zone come la Campania, la Sicilia, la Puglia e la Calabria maggiormente colpite da tali fenomeni, con alcune città in modo ancor più significativo, tra cui si segnalano Napoli, Roma, Bari, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Foggia e Brescia. Alla luce degli inquietanti dati emersi, l'impianto normativo andrebbe dunque rivisto nel suo insieme.

Appare particolarmente urgente l'introduzione all'interno del Codice penale dei delitti contro la flora e la fauna selvatica come avvenuto per i delitti contro l'ambiente: una disposizione su cui il Governo stesso si era impegnato ad intervenire in sede di discussione della Legge 22 maggio 2015, n. 68, con l'approvazione di Ordini del Giorno (G1 293 e G1 294) a firma della Sen. De Petris, ma sulla quale, a distanza di più di un anno, tutto ancora tace. Si segnala in tal senso come la Commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo

abbia approvato, in data 13 ottobre, il documento *Piano di Azione contro il Bracconaggio*, sollecitando le istituzioni comunitarie a dare seguito alle indicazioni ivi presenti; in particolare, al punto 15 del Piano viene sottolineata la necessità di introdurre "*consistent and dissuasive criminal penalties*" per combattere i crimini contro la fauna selvatica.

Il presente Disegno di Legge è volto dunque a dare avvio a tale, necessaria, riflessione sui reati contro le specie di flora e fauna protette, attraverso l'introduzione un nuovo articolo al titolo VI-bis, libro secondo, del Codice penale -*Dei delitti contro l'ambiente*-, che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro coloro che, a qualunque titolo, importino, esportino, facciano transitare o trasportino nel territorio nazionale, o ancora cedano, ricevano, utilizzino, esponcano o detengano singoli esemplari di specie di flora o fauna protetta, nonché coloro che utilizzino tali specie per la produzione o il confezionamento di oggetti, prodotti derivati anche destinati all'alimentazione, pelli, pellicce, capi di abbigliamento o articoli costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, da parti dei medesimi, o esemplari di fauna sottoposti a procedimento tassidermico e di imbalsamazione.

All'articolo 2 si introducono in merito due nuove disposizioni al Decreto Legislativo *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*.

ART. 1

(Delitti contro specie di fauna e flora protette)

1. Al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 452-sexies è aggiunto il seguente:

"452-sexies.1.

(Misure connesse alle attività illecite inerenti flora e fauna protette).

1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, nonché ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protette, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro. Se il fatto è commesso su esemplari di specie vegetali protette, la pena è ridotta da un terzo alla metà.

2. Alla stessa pena soggiace, salvo quanto previsto dalla legge, chiunque a qualunque titolo utilizzi specie di flora o fauna protette per la produzione o il confezionamento di oggetti, prodotti derivati anche destinati all'alimentazione, pelli, pellicce, capi di abbigliamento o articoli costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, da parti dei medesimi, esemplari di fauna sottoposti a procedimento tassidermico e di imbalsamazione, nonché chiunque importi, esporti, riesporti, trasporti, venda, offra in vendita, ceda, acquisti, utilizzi, detenga derivati da specie di flora e fauna protette.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, per specie protette si intendono quelle elencate nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, le specie, indicate come prioritarie, elencate nell'allegato II nella Direttiva 92/43/CE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, le specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 è commesso per colpa, la pena prevista è diminuita da un terzo a due terzi.

5. La pena di cui ai commi 1 e 2, diminuita della metà, si applica anche a chiunque metta a disposizione mezzi, strutture o beni per organizzare o facilitare le medesime attività illecite.

6. La pena prevista dai commi 1 e 2 si applica altresì a chiunque, mediante il rilascio o la liberazione nell'ambiente di animali ricoverati in strutture di allevamento, bioparchi, centri di ricerca, cagiona una compromissione o un deterioramento durevoli della biodiversità.

7. Nel caso di violazioni di cui al comma 1 è sempre ordinata la confisca degli animali coinvolti. È altresì disposto il divieto temporaneo, da tre mesi a tre anni, della detenzione di tali esemplari e la

sospensione, da tre mesi a tre anni, dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli esemplari se la sentenza di condanna o di applicazione della pena è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposto il divieto permanente di detenzione di esemplari e l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. E' inoltre disposta l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia se la sentenza di condanna o di applicazione della pena è pronunciata nei confronti di chi svolge la predetta attività. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti a carico dell'autore del reato.

8. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sempre ordinata la confisca e la distruzione del materiale. È altresì disposto il divieto temporaneo, da tre mesi a tre anni, della detenzione di tali esemplari e la sospensione, da tre mesi a tre anni, dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli esemplari se la sentenza di condanna o di applicazione della pena è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposto il divieto permanente di detenzione di esemplari e l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. E' inoltre disposta l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia se la sentenza di condanna o di applicazione della pena è pronunciata nei confronti di chi svolge la predetta attività. I costi per la custodia giudiziaria, la confisca e la conseguente distruzione dei prodotti di cui al comma 2 sono a carico del titolare del provvedimento.

9. Le lettere a), d) ed f) dell'articolo 1, comma 1 e le lettere a), d) ed f) dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate.

10. Con l'entrata in vigore della presente legge, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, cessano di avere efficacia tutte le norme in contrasto con essa, che si intendono abrogate.».

ART. 2

(Traffico e commercio illeciti di esemplari o parti di essi di flora e fauna, nonché dei prodotti derivati)

1. Dopo l'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-undecies.1

(Traffico illecito di esemplari di flora e fauna)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dall'articolo 452-sexies.1 del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena, su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a tre anni."